

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 366

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,
GUZZANTI, FRAU e DELL’UTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001

—————

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello
Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione,
scienza e tecnologia, fatto a Sana’a il 3 marzo 1998

—————

INDICE

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |
| Testo dell'Accordo | » | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra l'Italia e lo Yemen nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, firmato a Sana'a il 3 marzo 1998, rientra nella linea politica cui si ispira il Ministero degli affari esteri, volta a valorizzare le capacità di proiezione internazionale e di cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.

Oltre alla già rilevante valenza bilaterale dell'Accordo in esame, esso si inserisce in particolare in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell'Area presentano favorevoli spazi di penetrazione nei confronti della presenza culturale italiana.

L'Accordo determina i principi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi prioritari in cui attuare la maggiore attività: cooperazione interuniversitaria, insegnamento della lingua e cultura, rapporti artistico-culturali, settore archeologico.

L'articolo 1 assume nel primo paragrafo un carattere essenzialmente preambolare. Nel secondo paragrafo dello stesso articolo viene invece regolato il settore prioritario dell'insegnamento della lingua con il reciproco impegno a sostenere le iniziative che, nel rispetto delle legislazioni interne, promuovono la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro Paese.

L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della cooperazione accademica mediante l'incoraggiamento dello scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura.

L'articolo 3 prevede l'eventuale ricorso di comune accordo ad organismi internazionali per il finanziamento o l'attuazione di pro-

grammi o di progetti previsti nell'Accordo in esame.

L'articolo 4 concerne il campo dei rapporti artistico-culturali tra i due Paesi e tende allo sviluppo della collaborazione nella musica, danza, teatro e cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni. In tale quadro le Parti assumono l'impegno a scambiarsi mostre di alto livello, in grado di esprimere significativamente il proprio patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 5 garantisce l'attività sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti delle istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 6 disciplina il settore prioritario dello studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte contraente mediante l'istituzione di cattedre e dottorati, collegandosi al secondo paragrafo dell'articolo 1.

L'articolo 7 prevede la possibilità che le Parti giungano ad accordi per il regolamento ai soli fini scolastici dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute dell'altro Paese e per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da università o istituti universitari, purché vi sia corrispondenza tra i programmi di studio.

L'articolo 8 prevede attività di collaborazione nel settore della scienza e della tecnologia in aree di comune interesse da definire in sede di protocollo esecutivo. A tale scopo è previsto lo scambio di documentazione scientifica (a), lo scambio di esperti e specialisti attraverso visite reciproche (b), l'organizzazione di conferenze e seminari (c) e la realizzazione di ricerche congiunte e studi

in aree concordate (*d*). L'articolo prevede inoltre al quarto paragrafo l'impegno delle Parti ad incoraggiare e promuovere le relazioni e la collaborazione tra le organizzazioni e le istituzioni scientifiche, pubbliche o private, che operano nel settore delle nuove tecnologie.

L'articolo 9 prevede attività di collaborazione nel settore prioritario dell'archeologia, del restauro, dell'artigianato e delle arti tradizionali. Di maggiore interesse appare la collaborazione nel campo dell'archeologia per l'attuazione della quale viene manifestata la volontà di sostenere, in termini di reciprocità, le missioni archeologiche attuate in uno dei due Paesi da studiosi dell'altra Parte.

L'articolo 10 regolamenta la reciproca offerta di borse di studio a studenti universitari e laureati per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

L'articolo 11 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti i recenti Accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore dell'altro Paese.

Gli articoli 12, 13, 15 e 16 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori dello sport, della gioventù, della vita politica, economica, culturale e sociale, del turismo culturale, degli archivi e biblioteche, della radio-televisione.

L'articolo 14 ordina il settore della collaborazione scolastica attraverso lo studio dei rispettivi sistemi scolastici, nell'ottica di una maggiore conoscenza reciproca di questi ultimi. Lo strumento principale di tale terreno di cooperazione è rappresentato dallo scambio di esperti.

L'articolo 17 prevede infine la costituzione di una Commissione mista culturale e scientifica che dovrà tradurre in norme precise (attraverso Programmi esecutivi a carattere pluriennale) i principi accolti dall'Accordo.

L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 18), avrà durata illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 19). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli Accordi culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 875 milioni per l'anno 2001, in lire 850 milioni per l'anno 2002 e in lire 875 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA
CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominate le Parti Contraenti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 2

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione diretta tra le Istituzioni Accademiche e gli Istituti di ricerca, nonché lo scambio di docenti, ricercatori e personalità del mondo della cultura.

Art. 3

Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo.

Art. 4

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, anche attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti Contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art. 5.

Le Parti Contraenti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Art. 6

Le Parti Contraenti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese con l'istituzione di cattedre e di Lettorati.

Art. 7

Le Parti Contraenti si impegnano a mettere allo studio la possibilità di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 8

Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le attività di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Le Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le loro priorità nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le Parti Contraenti incoraggeranno:

- a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- b. le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- c. l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

Le Parti contraenti incoraggeranno e promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscono in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

Art. 9

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni.

Le Parti Contraenti sosterranno reciprocamente le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Inoltre le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore del restauro, dell'artigianato e delle arti tradizionali.

Art. 10

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 11

Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità con la normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 13

Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Inoltre esse si scambieranno esperienze nel settore del turismo culturale.

Art. 14

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 15

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 16

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Art. 17

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali che si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 18

Il presente Accordo sarà ratificato.

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 19

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere emendato per iscritto per mutuo consenso. Ognuna delle Parti potrà denunciare in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.


La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica scritta all'altra Parte contraente.

La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *3.03.1998* *Sana'a* in due originali nelle lingue italiana, inglese e araba, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO YEMEN



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN ON COOPERATION
IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Yemen, hereinafter referred to as the contracting Parties,

desiring to strengthen the friendly relations between the two countries and to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural, scientific and technological relationships,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

This Agreement aims at promoting and accomplishing activities that will encourage a better understanding of cultural heritage of the two Countries respective and that will stimulate cultural, scientific, educational and technological cooperation between the two countries.

The Contracting Parties shall encourage those initiatives which, in accordance with their respective laws and regulations, will promote and develop teaching, knowledge and popularization of their language in the territory of the other Contracting Parties.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage the direct cooperation between higher education institutions and scientific research institutes as well as the exchange of teachers, researchers and exchange of personalities of the world of culture.

ARTICLE 3

Whenever it is appropriate, the contracting Parties shall ask international bodies for financial support implementing programmes or projects resulting from this Agreement.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the fields of music, ballet, theatre and cinema also through the exchange of artists and also the mutual participation in Festivals, cinema reviews and other relevant events.

The Contracting Parties will periodically exchange high-level exhibitions that are representative of the artistic and cultural heritage of the two Countries.

ARTICLE 5

The Contracting Parties shall promote in its territory, as far as possible, the activities of the reciprocal cultural Institutions, namely Cultural Institutions, Cultural Associations and Schools in their territory.

Such Institutions shall be accorded the best favourable treatment and advantages for their activity, in accordance with the laws and regulations of the host Country.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall encourage and promote the study of the language and literature of the other Country in its Universities by establishing chairs and reading-rooms.

ARTICLE 7

The Contracting Parties, in accordance with their respective legislation, agree to examine the possibility of signing a separate Agreement on recognition of diplomas and certificates issued by the State and legally authorized educational institutions in the territory of the other Party, provided that the curricula of such institutions correspond to those in force in the Country where recognition of the educational institutions is being requested.

Furthermore, the Contracting Parties agree to examine the possibility of having regulations on recognition of higher education diplomas, scientific titles and degrees issued by higher education institutions correspond to those in force in the country where recognition is being requested.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall regularly decide on the areas of cooperation and research that may be considered as being of special interest for achieving their, common scientific objectives.

The Contracting Parties shall agree on the priority areas in which to pursue such common scientific objectives.

In order to enhance scientific and technological cooperation the Contracting Parties will encourage:

- a) the exchange of scientific and technological documentation;
- b) mutual visits by experts and specialists in order to increase studies and to share experience;
- c) organization of scientific and technological conferences and seminars;
- d) accomplishment of joint research, study and planning in the areas to be agreed upon.

The Contracting Parties shall also encourage and promote relationships and cooperation between public and private scientific organization and institutions, instilling new technologies.

ARTICLE 9

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of archeology, exchanging information and experience, organizing symposia and seminars and conducting joint research. They shall also mutually support archeological expedition working in the territory of the other Country.

Moreover the contracting Parties shall encourage the cooperation in the field of restoration, handicraft and traditional arts.

ARTICLE 10

The Parties shall mutually make available study grants and scholarships to students and university graduates from the other Contracting Party, for university and post-graduate study and research activities.

ARTICLE 11

The Contracting Parties shall ensure close cooperation in order to prevent and repress illegal trade of art and cultural values, audiovisual media, assets subject to protection in accordance with the laws and regulations on intellectual property, documents and other objects of historic value.

ARTICLE 12

The Contracting Parties shall promote the exchange of information and sharing of experience in the fields of sport and youth activities.

ARTICLE 13

The Contracting Parties shall promote the exchange of information on the various aspects of the political, economic, cultural and social life also through visits by personalities of the world of information and culture.

Moreover the Parties shall exchange experience in the field of cultural tourism.

ARTICLE 14

The Contracting Parties shall promote cooperation in the area of school education and shall further mutual understanding of their educational systems, in particular by exchange of experts.

ARTICLE 15

The Contracting Parties shall encourage cooperation between archives and libraries and also exchange of documents and experts.

ARTICLE 16

The Contracting Parties shall encourage contacts and cooperation between their radio and television broadcasters.

ARTICLE 17

In order to fulfill this Agreement, the Parties shall establish a Mixed Committee which is to monitor progress in the area of cultural and scientific cooperation and to carry out the multi-year executive Programmes. The Committee shall meet alternately in the two Capitals.

ARTICLE 18

This Agreement shall be ratified.

This Agreement shall enter into force 60 days after the Parties have notified each other that the Agreement has been ratified.

ARTICLE 19

This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time. Either contracting Party may modify it by mutual agreement and may terminate it at any time through the diplomatic channel.


Termination shall take effect after the expiry of six months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other through the diplomatic channel.

The termination shall not effect Programmes being executed that had been agreed upon during the period of validity of the Agreement, unless otherwise jointly decided by the Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement.

Done at SANA'A this 3RD OF MARCH 1999, in duplicate, in the Italian, Arabic, English languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubt, when the English text will prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Yemen



